



CONSIGLIO REGIONALE

IV LEGISLATURA

281ª Seduta pubblica — Mercoledì 21 febbraio 1990 — Pomeridiana
Provvedimento n. 1044 — Prot. n. 552

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA TERMALE (P.U.R.T.) ALLEGATE AL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1111 DEL 23 APRILE 1980 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 40).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTE le note del Presidente della Giunta regionale datate 17 novembre 1987, prot. n. 262/CR e 4 luglio 1989, prot. n. 95/CR con le quali si chiede al Consiglio regionale di approvare le modifiche alle norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Roberto DA DALT*;

PRESO ATTO che, ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, fino all'approvazione dei Piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali resta in vigore il Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni e che eventuali modifiche allo stesso devono essere approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, relativa a "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali";

VISTA la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, recante "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei";

VISTA la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, relativa a "Tutela ed edificabilità delle zone agricole";

VISTA la legge regionale 6 marzo 1985, n. 47 "Abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, e successive modificazioni, concernente "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Comprensorio" ";

RITENUTO necessario adeguare le norme di attuazione del P.U.R.T. ai provvedimenti legislativi sopra menzionati;

con votazione palese,

DELIBERA

di modificare ed integrare le norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), allegate al provvedimento consiliare n. 1111 del 23 aprile 1980, come segue:

- 1) togliere al secondo comma dell'articolo 1 i Comuni di "Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Lozzo Atestino, Rovolon e Vò Euganeo";
- 2) sostituire, nel primo comma dell'articolo 3 nell'alinea 3 la parola "tecnica" con "mineraria"; di togliere nell'alinea 5 dello stesso primo comma dell'articolo 3, le parole "il periodo di validità del piano";

- 3) togliere, nell'articolo 5, il secondo, il quarto ed il quinto comma; di sostituire il sesto comma con il seguente:

“Le perimetrazioni vanno indicate su copia della tavola della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente; copia della planimetria e della relativa deliberazione comunale dev'essere trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune verifiche di conformità alle direttive del presente Piano e, per conoscenza, all'Ente Parco dei Colli Euganei di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 38”;

- 4) sostituire, all'articolo 7, l'alinea 6 con il seguente:

“— le nuove costruzioni o ampliamenti di edifici devono rispettare la distanza di m. 12 dai pozzi esistenti; sono esclusi dall'applicazione di detta norma manufatti quali tettoie, coperture, pensiline, servizi tecnologici (vasche per la macerazione del fango, vasconi di raffreddamento, accumulo e simili), piscine coperte e scoperte, opere di urbanizzazione primaria, volumi entro terra nonché ogni altro volume di servizio di un solo piano e con altezza utile fuori terra non superiore a m. 4,50; è vietata comunque qualsiasi costruzione a meno di m. 3 dai pozzi esistenti. Per le costruzioni esistenti a meno di m. 12 dai pozzi, all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume, anche con variazione della destinazione d'uso;”

sostituire l'alinea 7 con il seguente:

“— le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali destinate a parco, a giardino e al tempo libero dovranno essere previste in misura non inferiore a 40 mq. per posto letto nelle zone totalmente o parzialmente edificate classificabili come zone territoriali omogenee di tipo “A” e “B”; la misura non dovrà essere inferiore a 80 mq. per posto letto nelle zone di espansione classificabili come zone territoriali omogenee di tipo “C”. Tali quote possono essere ridotte, mediante convenzione con il Comune, fino ad un massimo del 10%, qualora si tratti di un sistema di aree libere utilizzabili da stabilimenti termali tra loro confinanti. Le aree libere, di pertinenza degli stabilimenti termali, destinate a parcheggio devono essere previste in misura non inferiore a 20 mq. per posto letto; tali misure si applicano esclusivamente ai nuovi stabilimenti termali o agli ampliamenti degli stessi ai fini del raggiungimento di 160 posti letto e in questo caso solo per le carenze di area riferite al numero di posti letto aumentati. Non si applicano invece agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione o di ampliamento finalizzati al miglioramento della struttura alberghiera esistente, senza aumento del numero dei posti letto; non sono altresì applicabili agli interventi relativi ai reparti di cura in presenza di ampliamento e alla costruzione e all'ampliamento di piscine termali”;

- 5) abrogare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15;
- 6) sostituire nel Titolo IV la parola “tecnica” con “mineraria”;
- 7) abrogare gli articoli 19, 20 e 21;
- 8) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

“Art. 22 — Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno.

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa determinazione della Giunta regionale, in litri 300/minuto primo fino a 100 posti letto e litri 2,8/minuto primo per ogni ulteriore posto letto per la durata di effettiva apertura di ogni esercizio.

Per il periodo di chiusura dei suddetti esercizi la quantità di acqua termale utilizzabile è ridotta a litri 140 al minuto primo fino a cento posti letto e litri 1,4/minuto primo per ogni ulteriore posto letto.

Per gli stabilimenti alimentati con acqua a temperatura inferiore a 70° C è previsto un aumento del 3% per ogni grado in meno.

Per gli effetti delle norme contenute nei commi precedenti, il periodo di apertura degli stabilimenti termali comprende 6 giorni antecedenti e 6 giorni seguenti le rispettive date di apertura e di chiusura.

Il quantitativo di acqua termale utilizzabile in un anno solare non deve superare la somma di quanto previsto ai commi precedenti.

Il misuratore automatico della portata, previsto alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, deve essere installato a bocca pozzo, fatti salvi i casi di impossibilità tecnica, certificati dal Direttore Tecnico della Gestione Unica.

I titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l'uso da parte di terzi dell'acqua termale di risulta già utilizzata negli stabilimenti.”;

- 9) abrogare gli articoli 23 e 24;
- 10) sostituire, al secondo comma dell'articolo 26 le parole “art. 9 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31” con le parole “art. 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40”;
- 11) sostituire la rubrica dell'articolo 27 come segue: “Giacimenti non concessionati”;
sostituire nel primo comma dell'articolo 27 le parole “le aree non concesionate” con le parole “i giacimenti non concessionati”, nonché la parola “accordate” con la parola “dati”;
abrogare il secondo comma dell'articolo 27;

- 12) aggiungere, dopo l'articolo 30, il seguente articolo:

“Art. 30 bis — Caratteristiche delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale.

Le vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale devono essere dotate di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalla vigente legislazione.

E' obbligatoria l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- *l'area delle vasche deve essere provvista di recinzione idonea ad impedire l'occasionale ingresso di estranei;*
- *le vasche devono essere recintate in corrispondenza del lato che delimita il corridoio centrale di servizio delle stesse, con tre correntini mobili di cui il più alto a distanza non inferiore di 90 cm. dal piano di calpestio ed il primo a distanza tale da evitare lo scivolamento di persona;*
- *deve essere impedito l'accesso al più ristretto corridoio che separa due vasche contigue;*
- *allo scopo di evitare il pericolo di caduta nella vasca, i lavoratori devono essere muniti di apposita apparecchiatura di sicurezza costituita da una fune di sostegno con cintura di sicurezza agganciata con un moschettone ad una rotaia posta ad altezza della tettoia sovrastante la vasca od in mancanza di tettoia ad un'altezza non inferiore a m. 2,50.”;*

- 13) aggiungere all'articolo 32 il seguente secondo comma:

“Il Sindaco del Comune territorialmente competente può autorizzare deroghe, su documentata richiesta, agli stabilimenti termali in esercizio prima del 1° gennaio 1990 impossibilitati ad adeguare i propri ambulatori a quanto previsto al comma precedente. In ogni caso il locale adibito ad ambulatorio medico non può essere inferiore a 12 mq.”;

- 14) sostituire l'articolo 33 con il seguente:

“Art. 33 — Direzione sanitaria.

In ogni stabilimento termale opera una direzione sanitaria affidata ad un medico che viene nominato dal titolare dell'autorizzazione sanitaria alla apertura e all'esercizio.

E' consentito allo stesso sanitario il cumulo di più direzioni sanitarie ai sensi del successivo articolo 36.

Al fine di garantire il livello delle prestazioni erogate il direttore sanitario deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiokinesiterapia, igiene, angiologia, gerontologia e geriatria, otorino laringoiatria, ginecologia, medicina sportiva, cosmetologia, dietologia.

Possono svolgere le funzioni di direttore sanitario i medici non in possesso di una delle specializzazioni di cui al comma precedente, che abbiano svolto continuativamente per almeno cinque anni attività di medico termalista collaboratore, su certificazione rilasciata dal direttore sanitario.”;

- 15) sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 34 con il seguente unico comma:

“Per l'attività diagnostico-terapeutica il direttore sanitario può essere coadiuvato da uno o più medici, scelti in relazione al numero dei curandi dal titolare dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio, con il consenso del direttore sanitario. I nominativi dei medici vengono comunicati all'U.L.S.S.. I predetti medici assumono, verso i curandi, piena e diretta responsabilità professionale, ferma restando la responsabilità complessiva del direttore sanitario.”;

sostituire il settimo comma con il seguente:

“Il direttore sanitario rilascia, su richiesta degli interessati, copia da lui firmata della documentazione sanitaria; vigila sulle scorte dei medicinali di cui lo stabilimento termale deve essere dotato, incluse le bombole di ossigeno”;

sostituire l'ottavo comma con il seguente:

“Il direttore sanitario accerta che in ogni stabilimento termale sia assicurata la disponibilità di almeno un infermiere professionale, nonché di terapisti della riabilitazione in relazione alle particolari cure che ha prescritto”;

- 16) sostituire l'articolo 36 con il seguente:

“Art. 36 — Rapporto professionale.

Il direttore sanitario o il medico visitatore, oltre a quanto richiesto per le visite di ammissione dei curanti, deve comunque, con rapporto libero professionale, assicurare la presenza presso lo stabilimento termale per il tempo necessario ad una corretta assistenza dei pazienti e a valutare gli effetti della terapia.

Il direttore sanitario può prestare la propria opera professionale presso più stabilimenti termali (comunque non più di tre) per un massimo di 600 posti-letto.”;

- 17) sostituire l'articolo 39 con il seguente:

“Art. 39 — Cartella clinica.

Per i curandi è prescritta la compilazione di una cartella clinica formata dal sanitario curante e conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale.

Le cartelle cliniche sono conservate a cura del direttore sanitario e, in caso di cessazione dell'esercizio dello stabilimento termale, sono consegnate all'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio.”;

- 18) sostituire al secondo comma dell'articolo 40 le parole “all'assessorato per l'istruzione professionale, il” con le parole “alla Giunta regionale, la”;

sostituire il quinto comma con il seguente:

“Non è consentita l'assunzione presso gli stabilimenti termali di nuovo personale privo dell'attestato di cui al primo comma. La norma non si applica per il personale che abbia svolto una attività di lavoro nel settore della fangoterapia e della massoterapia termali per un periodo di almeno due anni, purchè partecipi ai corsi di aggiornamento professionale di cui al quarto comma del presente articolo.”;

- 19) abrogare gli articoli 42, 43, 44 e 45;

- 20) sostituire l'articolo 46 con il seguente:

“Art. 46 — Centro studi sul termalismo.

Il Centro regionale per lo studio sul termalismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale, svolge in regime di convenzione con l'Università di Padova, i programmi stabiliti dal relativo atto di convenzione.

In specifico il Centro regionale, la cui gestione è affidata all'Università di Padova, adempie ai fini istituzionali con i programmi e piani di funzionamento previsti dalla convenzione per:

- verificare scientificamente i risultati dei trattamenti termali;
- approfondire le conoscenze sui meccanismi d'azione degli stessi;

- *sviluppare i contatti con gli ambienti scientifici nazionali ed esteri, divulgando i risultati conseguiti e stimolando le valutazioni cliniche;*
- *fornire alle Unità locali socio-sanitarie gli indirizzi metodologici ed operativi, l'informazione, la consulenza tecnica ed eventualmente personale specializzato per l'esecuzione del programma nello specifico settore di competenza, in armonia con le scelte di politica sanitaria della Regione;*
- *concorrere alla formazione professionale ed alla specializzazione degli operatori sanitari.*

Il Centro richiede ai titolari degli stabilimenti termali le informazioni necessarie per l'attuazione dei programmi di studio e di ricerca con schede informative conformi a modelli approvati dalla Giunta regionale.

Il Centro collabora inoltre con le U.L.S.S. 21 e 23 e con associazioni o centri studi specializzati per la realizzazione di indagini e ricerche di interesse scientifico rivolte, in particolare, all'analisi, studio e divulgazione delle peculiari proprietà e degli effetti curativi delle acque e fanghi termali del bacino euganeo nonché per la redazione delle relazioni clinico-farmacologiche, necessarie ai titolari degli stabilimenti per ottenere il riconoscimento delle caratteristiche terapeutiche delle acque termali da parte del Ministero della Sanità; per la promozione di programmi mirati di rilevazione statistico-sanitaria; per l'organizzazione di convegni scientifici di rilievo nazionale ed internazionale; per manifestazioni di educazione sanitaria e per quant'altro possa essere di largo interesse sotto il profilo sanitario.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il centro si avvale anche delle strutture dello stabilimento pubblico termale di Battaglia Terme.”;

- 21) aggiungere dopo l'articolo 46 il seguente articolo:

“Art. 46 bis — Stabilimenti termali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, per stabilimento termale si intende la struttura destinata alla terapia termale ed alle cure sinergiche e complementari. Lo stabilimento è dotato di vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale e delle sue pertinenze; di locali di accettazione dei curandi; di spogliatoi, di servizi igienici e di locali di servizio; di ambulatori medici; di camerini di cura per cure balneo-fangoterapiche e di ambulatori adibiti ad altre cure termali; di corridoi di accesso e di servizio; di grotte; di locali adibiti a palestra di ginnastica medica ed a cure fisiokinesiterapiche; di piscine termali coperte e scoperte con annessi spogliatoi, docce e servizi.”;

- 22) abrogare gli articoli 49 e 50;

- 23) sostituire l'articolo 51 con il seguente:

“Art. 51 — Sanzioni.

La violazione della presente normativa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, per quanto attiene la risorsa termale e la sua utilizzazione, nonché delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica.”;

- 24) abrogare gli articoli 52 e 53;

- 25) sostituire l'articolo 54 con il seguente:

“Art. 54 — Programma delle ricerche e degli studi.

La Giunta regionale attua il programma approvato con dgr n. 6269 del 3 dicembre 1985 riguardante le ricerche e gli studi sulle caratteristiche del bacino termale, in ordine anche ai modi migliori di utilizzazione della risorsa e agli usi complementari energetici dell'acqua termale, con i necessari adeguamenti finalizzati alla realizzazione degli strumenti pianificatori previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.”.

Presenti	n. 33
Votanti	n. 32 — Astenuti n. 1 (Comencini)
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 4